

ALLEGATO 4

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIPS

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

Intermediario iscritto al registro degli intermediari (RUI) che entra in contatto con il cliente

Cognome e Nome	
Sezione e n. iscrizione RUI	
Data di iscrizione	
Indirizzo	
Cellulare	
E-mail	
Nella qualità di	

SEZIONE I

Informazioni sul modello di distribuzione

- a. L'attività dell'intermediario viene svolta su incarico del cliente
- b. Gli intermediari iscritti nella sezione E indicano
 - Nome e Cognome:
 - Sede Legale: Via Parigi 11, 00185 Roma RM
 - Cod. Fiscale:
 - P.IVA:
 - Sezione di appartenenza e numero di iscrizione al RUI

dell'intermediario, anche a titolo accessorio, per il quale è svolta l'attività di distribuzione del contratto: Broker In s.r.l. – Iscritto sez B del RUI n. B000725899

- eventuale intermediario collaboratore orizzontale dell'intermediario principale.

SEZIONE II

Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

L'intermediario informa

- Se ha fornito una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private, ossia una raccomandazione personalizzata.
In tal caso indicare:
 - ✓ le attività prestate nell'ambito della consulenza, le caratteristiche e il contenuto delle prestazioni rese;
 - ✓ se ha fornito una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 4, del Codice in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formula una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente.
- Se distribuisce in modo esclusivo i contratti di una o più imprese di assicurazione.
- Se prospetta contratti in assenza di obblighi contrattuali che impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce consulenza ai sensi dell'art. 119-ter, comma 4, del Codice delle Assicurazione Private
- Se fornisce ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole

di trasparenza previste dall'articolo 119-bis, comma 7, del Codice

SEZIONE III

Informazioni relative alle remunerazioni

L'intermediario assicurativo indica

La natura del compenso

- onorario corrisposto direttamente dal cliente
- commissione inclusa nel premio assicurativo
- benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata
- altro tipo di compenso
- combinazione delle diverse tipologie di compensi di cui sopra

Nel caso di onorario corrisposto direttamente dal cliente l'intermediario assicurativo indica

- l'importo del compenso (se non è possibile indicare l'importo specificare il metodo per calcolarlo)

Per i contratti RC Auto, in attuazione del Reg. n. 23 del 9 maggio 2008 e dell'art. 131 del CAP, viene allegata la Tabella nella quale sono specificati i livelli provvigionali riconosciuti all'intermediario dall'impresa di assicurazione (l'informativa relativa ai livelli provvigionali riguarda anche eventuali differenziazioni in relazione alle diverse categorie di veicoli e natanti assicurati ed alle diverse tipologie contrattuali)

Le provvigioni riconosciute per il contratto proposto cui la presente informativa si riferisce sono:

- valore assoluto
- valore percentuale

SEZIONE IV**Informazioni sul pagamento dei premi**

L'intermediario informa:

- a. che i premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso
- b. che le modalità di pagamento dei premi ammesse sono le seguenti:
 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto) nei limiti della normativa vigente, nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di Euro 750,00 annui per ciascun contratto.
- c) che:

Con autorizzazione ex art. 118 CAP**Senza autorizzazione ex art. 118 CAP**

<input type="checkbox"/> agente con ratifica impresa - con autorizzazione ex art. 118 cap (pagamento del premio con efficacia liberatoria per il contraente)	<input type="checkbox"/> agente senza ratifica impresa - senza autorizzazione ex art. 118 cap (pagamento del premio senza efficacia liberatoria per il contraente)
<input type="checkbox"/> autorizzazione dell'impresa - con autorizzazione ex art. 118 cap (pagamento del premio con efficacia liberatoria per il contraente)	<input type="checkbox"/> broker wholesale o grossista senza ratifica impresa - senza autorizzazione ex art. 118 cap (pagamento del premio senza efficacia liberatoria per il contraente)
<input type="checkbox"/> broker wholesale o grossista con ratifica impresa - con autorizzazione ex art. 118 cap (pagamento del premio con efficacia liberatoria per il contraente)	<input type="checkbox"/> broker wholesale o grossista senza ratifica impresa - senza autorizzazione ex art. 118 cap (pagamento del premio senza efficacia liberatoria per il contraente)
	<input type="checkbox"/> nessuna - senza autorizzazione ex art. 118 cap (pagamento del premio senza efficacia liberatoria per il contraente)